

alle dipendenze delle amministrazioni provinciali.

Queste operazioni implicano un poderoso lavoro di organizzazione per la scelta di locali, materiali e personale adatto nel primo caso, e di adattamento al servizio particolare del materiale esistente, nonché di sistemazione del personale già in servizio nel secondo caso, e comprendono l'esame e la risoluzione di quesiti assai gravi per interessi spesso contrastanti dei diversi enti sia fra loro sia col personale in servizio da sistemare.

Le relative norme regolamentari sono pertanto allo studio e i prefetti non possono a meno di attenderne la pubblicazione per essere messi in grado di darvi esecuzione.

L'applicazione infine dell'articolo 43, che contempla speciali regolamenti comunali per la condotta sanitaria, è subordinata alla applicazione dell'articolo 34 dello stesso decreto relativo alla determinazione dei minimi di stipendio che devono essere fissati in ogni provincia dalla Giunta provinciale e amministrativa.

Quest'ultima disposizione ha avuto esecuzione nella maggior parte delle provincie e il Ministero curerà che anche i regolamenti comunali siano sollecitamente deliberati, incitando se del caso l'azione delle Giunte provinciali amministrative.

La seconda parte dell'interrogazione dice: « Nel contempo chiedo se intende l'onorevole ministro portare riforme al Regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, rendendo possibile il trattamento di pensione, ecc. ».

Poichè il Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000, è stato emanato su proposta del ministro delle finanze, nell'esclusiva competenza del quale rientra ogni ulteriore eventuale provvedimento, la questione stessa è stata segnalata alla attenzione di quel Ministero, perchè la esamini nella sua competenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Barbiellini-Amidei ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BARBIELLINI-AMIDEI. Ringrazio e sono soddisfatto perchè prendo come sicure le dichiarazioni del Governo. Però riguardo all'articolo 43 circa gli stipendi che sono designati dall'articolo 34 bisogna osservare che molti comuni non vogliono riconoscere la nuova attribuzione dei medici condotti. Per la riforma del 30 dicembre 1923 i medici condotti sono diventati impiegati comunali, e perciò deve essere adottato per loro il trattamento degli impiegati comunali. Ma i

comuni non vogliono assoggettarsi a questa precisa interpretazione della legge.

Ho chiesto pertanto al Governo di sollecitare i prefetti con una circolare analoga a quella che fu fatta nel 1890, avvertendo i comuni che la legge va interpretata in quel modo specifico ed applicata immediatamente. Dopo che lo stipendio è stato fissato dalla Giunta provinciale amministrativa, come stabilisce l'articolo 34, il comune deve avere dal prefetto un certo lasso di tempo, che potrà essere di un mese e due o quello che sarà ritenuto opportuno dal Ministero, per compilare il regolamento, ossia il contratto di lavoro fra il sanitario e l'amministrazione che lo assume. Ora questi regolamenti mancano, perchè molte amministrazioni comunali non vogliono riconoscere quello che è l'essenziale della legge. Il contratto di lavoro tranquillizzerà certamente lo spirito di questi medici.

TERUZZI, sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERUZZI, sottosegretario di Stato per l'interno. Riconosco la fondatezza delle osservazioni dell'onorevole interrogante. Il fatto che egli deplora dipende dai maggiori oneri che i comuni devono assumersi, e che li rendono titubanti ad adottare i nuovi provvedimenti. Il Governo non ha mancato di portare la sua attenzione anche su questo problema, e farà di tutto perchè sia sollecitamente presa una risoluzione in materia.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno d'oggi.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle colonie.

LANZA DI SCALEA, ministro delle colonie. Ho l'onore di presentare alla Camera il disegno di legge che regola le attribuzioni e le prerogative dei governatori delle colonie.

Chiedo che ne sia dichiarata l'urgenza, e che sia esaminato da una Commissione di sette membri, da nominarsi dal Presidente.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge.

Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro chiede che ne sia dichiarata l'urgenza, e che il disegno di legge venga esaminato da una Commissione di sette membri, la cui nomina verrebbe delegata alla Presidenza.

Poichè nessuno chiede di parlare, pongo a partito la proposta dell'onorevole ministro.

(E approvata).